



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "L'AMMINISTRAZIONE AGGIUNGE NUOVI OSTACOLI ALLA MOBILITÀ DEI DISABILI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 10 SETTEMBRE 2015.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- a partire dal 15 settembre cessa la validità dei contrassegni comunali per la circolazione e la sosta riservata ai disabili, ed è necessario invece utilizzare il contrassegno standard europeo;
- la Città, per l'emissione del nuovo contrassegno, richiede tra le altre cose che il disabile a cui esso è intestato si presenti personalmente allo sportello, indipendentemente dalla propria disabilità e dalle proprie condizioni di salute, non accettando documentazione sostitutiva o deleghe, come invece è normalmente possibile per tutte le altre incombenze burocratiche richieste ai disabili;
- la Città motiva questa richiesta asserendo che "il DPR 151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente", e quindi che la necessità di firma richiede comunque la presenza della persona anche nei casi di inabilità alla firma o di tutela, in cui la firma verrà poi materialmente apposta da qualcun altro e/o la dichiarazione verrà raccolta dall'operatore allo sportello;
- inoltre la Città ha introdotto una nuova condizione per la richiesta o mantenimento del posto auto riservato ai disabili presso la loro abitazione o posto di lavoro, richiedendo al disabile, che vuole ottenere il contrassegno e che non è personalmente in grado di guidare, di provare la necessità continuativa di spostarsi in automobile almeno dieci volte al mese per attività sanitarie, clausola già prevista dalla deliberazione di Giunta che regola l'argomento (mecc. 2003 03663/006), mediante l'esibizione di un certificato rilasciato dal medico di famiglia e comprovante tale necessità, in mancanza del quale il posto auto viene negato o revocato;
- tuttavia la Città ha esentato da questa condizione i non vedenti, creando una situazione di disparità di trattamento tra i diversi tipi di disabilità, nonostante la succitata deliberazione di Giunta non preveda alcuna esenzione;
- inoltre, secondo le testimonianze ricevute, per procedere alla verifica di tale condizione l'Amministrazione ha inviato senza alcun preavviso la Polizia Municipale a suonare il campanello presso le abitazioni dei familiari dei disabili interessati, spesso anziani, per richiedere il certificato, provocando sconcerto e preoccupazione;

- comunque la suddetta condizione, pur se già prevista dalla deliberazione di Giunta del 2003, è limitativa del diritto alla mobilità dei disabili, in quanto essi hanno diritto a potersi muovere liberamente secondo le proprie necessità e desideri, e non esclusivamente per lo svolgimento di visite mediche e cure sanitarie;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quale sia il punto del DPR 151/2012, eventualmente in congiunzione con altre norme di legge, che preveda espressamente la firma del richiedente sul contrassegno e che faccia discendere da tale previsione anche l'impossibilità di accettare deleghe, a differenza di quanto normalmente avviene per tutte le altre incombenze burocratiche richieste ai disabili;
- 2) se la Città non ritenga comunque eccessivo e mortificante per il disabile doversi presentare di persona allo sportello per richiedere il contrassegno, e se non sia possibile concepire, nel rispetto del DPR 151/2012 ma anche di tutte le leggi ed i trattati che garantiscono i diritti delle persone disabili, modalità alternative per evitare questa incombenza, garantendo comunque la verifica della regolarità della domanda;
- 3) per quale motivo sia stata introdotta per il rilascio o mantenimento del posto auto riservato la nuova condizione di esibire un certificato prodotto dal medico di famiglia a riprova della necessità di almeno dieci visite sanitarie al mese, creando ulteriori incombenze burocratiche alle famiglie dei disabili, e ritardi nella procedura dovuti al tempo di richiesta ed emissione del certificato;
- 4) per quale motivo e sulla base di quale atto o norma siano stati esentati da tale condizione i non vedenti, e se l'esenzione valga anche per gli ipovedenti o comunque come e dove sia definita in modo più preciso, e se l'Amministrazione non ritenga in questo modo di discriminare ingiustamente le altre categorie di disabili;
- 5) perché la Città non si sia preoccupata di preavvisare le famiglie interessate, specie se anziane, e comunque di trovare una forma di comunicazione meno invasiva, imbarazzante e potenzialmente soggetta ad abusi dell'invio di agenti della Polizia Municipale in divisa a suonare il campanello;
- 6) se la Città non ritenga opportuno eliminare del tutto il requisito delle dieci visite sanitarie mensili, nel rispetto del diritto alla mobilità dei disabili, o in subordine se la Città non intenda perlomeno trovare una diversa procedura per la verifica di questo requisito, in cui le informazioni necessarie, pur nel rispetto della privacy e previa autorizzazione delle persone coinvolte, possano essere scambiate direttamente tra le Pubbliche Amministrazioni interessate senza utilizzare il cittadino come passacarte.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino